

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PICARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BILOTTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) NOTARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore EMANUELE BILOTTI

Seduta del 13/02/2026

FATTO

1. – Con ricorso del 17 giugno 2025, previo reclamo del 18 aprile 2025, riscontrato dall'intermediario il 23 aprile 2025, la parte ricorrente chiede il rimborso dell'importo complessivo di Euro 4.500,00 corrispondente a tre bonifici di Euro 1.500,00 ciascuno disposti a seguito di una truffa. La parte ricorrente riferisce in particolare di aver ricevuto una telefonata da un'utenza riconducibile all'intermediario resistente e di essere stato indotto a disporre i bonifici in questione dal proprio interlocutore telefonico al fine di verificare la funzione di blocco dei bonifici.
2. – Nelle controdeduzioni del 16 luglio 2025 l'intermediario resistente chiede il rigetto del ricorso, facendo valere anzitutto che i bonifici in questione sono stati disposti direttamente dalla parte ricorrente, la cui condotta deve ritenersi gravemente negligente. La truffa si è peraltro consumata senza che all'intermediario possa essere addebitata alcuna responsabilità. L'intermediario riferisce di aver tentato senza esito il recall dei bonifici ed eccepisce la scarsa contestualizzazione dei fatti ad opera della parte ricorrente.
3. – La parte ricorrente non ha depositato repliche.
4. – Nel corso della riunione del 25 novembre 2025 il Collegio ha esaminato il ricorso e, con ordinanza istruttoria, ha invitato la parte ricorrente a documentare i messaggi di testo e le chiamate ricevute nel corso della truffa subita. La parte ricorrente non ha prodotto quanto richiesto.

DIRITTO

La parte ricorrente chiede il rimborso di tre bonifici di Euro 1.500,00 ciascuno disposti il 5 febbraio 2025 a favore di uno stesso beneficiario a seguito di una truffa telefonica.

Le tre operazioni sono state pacificamente disposte dalla stessa parte ricorrente e devono perciò considerarsi autorizzate. Non viene conseguentemente in considerazione lo speciale regime di responsabilità del prestatore di servizi di pagamento di cui all'art. 10 ss. del d. lgs. n. 11 del 2010 (come modificato dal d. lgs. n. 218 del 2017 di recepimento della direttiva 2015/2366/UE del Parlamento europeo e del Consiglio). In capo al prestatore di servizi di pagamento non è perciò configurabile una responsabilità oggettiva per il pregiudizio subito dalla parte ricorrente.

In certi casi, secondo un orientamento consolidato, il Collegio potrebbe nondimeno accertare una responsabilità concorrente del prestatore dei servizi di pagamento, laddove, sulla base delle evidenze disponibili e secondo le norme di diritto comune, risulti un suo apporto causale alla realizzazione e al successo della frode.

Nel caso in esame, tuttavia, sulla base della documentazione in atti, non risulta provato alcun apporto causale dell'intermediario nella frode ai danni della parte ricorrente.

Nel ricorso quest'ultima afferma invero di aver ricevuto una telefonata da un'utenza riferibile all'intermediario resistente. Il dato, che potrebbe essere rilevante al fine di ritenere un apporto causale dell'intermediario, non risulta tuttavia documentato in alcun modo. In atti non è neppure presente una denuncia all'autorità competente.

A carico dell'intermediario resistente non può pertanto configurarsi neppure una responsabilità concorrente con la condotta negligente della parte ricorrente, sicché il ricorso deve senz'altro essere respinto.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio respinge il ricorso

IL PRESIDENTE